

SENTENZA
n° 1063/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro

PUBBLICATA
il 7 NOV. 2016

Composta dai signori magistrati:

dott. Stefano Brusati	Presidente
dott.ssa Carla Ponterio	Consigliere Rel.
dott. Carlo Coco	Consigliere

574/16
RG.

CRON. 4217

ha pronunciato la seguente SENTENZA in sede di riassunzione a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione nel procedimento iscritto al n. 574 del ruolo generale dell'anno 2016 posto in decisione all'udienza collegiale del 27.9.16, promossa da:

, rappresentata e difesa dagli avvocati

Ricorrente in riassunzione

Contro:

, rappresentata e difesa

dagli avvocati

Resistente in riassunzione

OGGETTO: licenziamento per giusta causa.

Jan

Conclusioni per il ricorrente: come da ricorso.

Conclusioni per il resistente: come da memoria di costituzione.

LA CORTE

Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore dott.ssa Carla Ponterio sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, letti ed esaminati gli atti e documenti del processo, ha così deciso:

1. Con sentenza n. 8568/16 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n. 789/14 della Corte d'Appello di Firenze, Sezione Lavoro, e rinviato a questa Corte per il riesame della questione da svolgere secondo il seguente principio di diritto: "il mezzo istruttorio è indispensabile quando appaia idoneo, per lo spessore contenutistico che lo connota, a sovvertire il verdetto di primo grado, nel senso di mutare il contenuto di uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la pronuncia impugnata, fornendo un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, in coerenza con i principi del giusto processo".

2. In particolare, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo del ricorso proposto dalla società datoriale con cui era stata denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 L. 300/70, 2119 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 1 comma 59 L. 92/2012 in relazione al comma 1 n.3 art. 360 c.p.c.

3. Con tale motivo la società appellante aveva censurato la decisione della Corte d'Appello di Firenze che "ai fini del decidere avrebbe dovuto tenere conto anche delle circostanze di fatto ritualmente allegare dalla Società deducente, ivi comprese quelle rinvenienti dalla documentazione acquisita dal procedimento penale e quelle relative alle registrazioni contabili non corrette, ancorché le

stesse non avessero formato oggetto della contestazione disciplinare, atteso che... all'epoca, il loro accertamento era ancora in corso", (cfr. ricorso in Cassazione, pag. 40). La società datoriale aveva inoltre sostenuto come "i molteplici assegni (in tutto n. 10 e tutti acquisiti dalla Procura della Repubblica in originale) a firma della ed intestati al proprio datore di lavoro, unitamente al fatto che questi fossero nella disponibilità della forniscono la prova documentale... che la

fosse da tempo pienamente consapevole delle irregolarità compiute all'interno dell'ufficio tesoreria" (pag. 48-49). Secondo la tesi della società, "la pregressa conoscenza da parte della dell'indebito utilizzo della cassa della tesoreria... consentiva di ritenere provato, anche mediante il ricorso alle presunzioni, l'addebito di omesso coordinamento e controllo in relazione alle molteplici sottrazioni avvenute nel mese di novembre (ndr. dicembre), posto a fondamento del licenziamento impugnato, atteso che la stessa, pur a conoscenza delle criticità esistenti nella gestione della tesoreria... nulla aveva fatto per impedire l'evento dannoso", (pag. 50-51).

4. Il motivo di ricorso esaminato dalla Suprema Corte aveva ad oggetto la violazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 cpc) in relazione alla nozione di indispensabilità, ai fini della decisione, dei nuovi mezzi di prova, di cui agli artt. 437 comma 2 cpc e art. 1 comma 59 della L. 92/12.

5. Sugli elementi costitutivi della nozione di indispensabilità, la sentenza n. 8568/16 ha richiamato vari approdi dottrinari secondo i quali "lo scrutinio in ordine alla indispensabilità dei mezzi di prova è funzionalizzato a verificare se dalla ipotizzata esistenza del fatto posto ad oggetto della prova, è possibile dedurre in modo necessario e sufficiente, l'esistenza del fatto posto ad oggetto della domanda; ha aggiunto che il concetto di indispensabilità, più

intenso di quello di rilevanza, va modulato alla stregua del parametro della decisività, sicché sono ammissibili in giudizio solo le prove che appaiono idonee da sole, a fondare una decisione, sia essa di conferma o di riforma (in tal senso si è anche pronunciata questa Corte, con riferimento al giudizio di rinvio, in ordinanza del giorno 11-2-2015 n.2729 alla cui stregua la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 cod. proc. civ., è possibile anche in caso di giudizio di rinvio qualora essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto dotati di un grado di decisività e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia)“.

La Suprema Corte, qualificate come norme elastiche quelle che fanno riferimento alla nozione di indispensabilità (nello specifico art. 1 comma 59 L.92 del 2012) , “al fine di tutelare ineludibili esigenze di certezza del diritto, ritiene condivisibile l'approccio interpretativo secondo cui il mezzo istruttorio è indispensabile quando appaia idoneo, per lo spessore contenutistico che lo connota, a sovvertire il verdetto di primo grado, nel senso di mutare il contenuto di uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la pronuncia impugnata, fornendo un contributo decisivo all'accertamento della "verità materiale" , in coerenza con i principi del giusto processo (art.111 commi 1 e 2 Cost.)“.

6.In riferimento alla fattispecie concreta, la Suprema Corte ha ravvisato l'errore di fondo che connota l'impugnata sentenza “per avere i giudici del gravame, benchè compulsati all'esercizio dei poteri officiosi loro conferiti dal disposto di cui al comma 59 art.1 della legge n.92 del 2012, in ordine alla acquisizione di documentazione relativa al giudizio penale, respinto ogni istanza istruttoria sul rilievo della mera irrilevanza dei documenti di cui si chiedeva la produzione, senza spiegare in modo esaustivo le ragioni per le quali le circostanze in maniera specifica e

dettagliata addotte dalla società in ordine alla decisività del materiale probatorio considerato, fossero prive del cennato requisito". Difatti, si legge nella sentenza, "la ricorrente, in sede di gravame (a verbale dell'udienza 5 giugno 2013 come in dettaglio riportato nel presente ricorso), aveva esplicitamente sollecitato l'acquisizione della documentazione inerente al giudizio penale in corso, facendo valere specificamente la decisività attinente allo strumento probatorio, e... la Corte distrettuale è venuta meno al doveroso scrutinio della idoneità dei fatti provati in via documentale, ad eventualmente sovvertire il responso di primo grado, in relazione al materiale istruttorio già acquisito al processo".

Con l'ulteriore precisazione che "(non) assume rilievo ai fini qui considerati, la circostanza, parimenti posta dalla Corte distrettuale a fondamento del *decisum*, della irrilevanza di ogni deduzione formulata da parte reclamante in relazione a fatti diversi da quelli enunciati in sede di contestazione disciplinare, e qualificati da una diversa connotazione psicologica (dolosa invece che colposa), data la ampiezza dei termini in cui sono state denunciate le mancanze ascritte alla dipendente, sussunte nella categoria di "gravi irregolarità" riscontrabili nell'esercizio - del tutto incontrovertito fra le parti - delle funzioni di coordinatore di tesoreria, come nella medesima lettera di contestazione 15/11/2012 successivamente specificate".

7. In relazione al principio di diritto posto dalla sentenza n. 8568/16 ed a cui questa Corte deve uniformarsi, occorre anzitutto procedere alla valutazione dei documenti la cui acquisizione, sollecitata dalla società datoriale, era stata negata dalla Corte di Firenze.

8. Ai fini dell'individuazione dei documenti da scrutinare, si ritiene che il riferimento, contenuto nella sentenza della Corte di

Cassazione, al "verbale d'udienza 5 giugno 2013..." costituisca una mera imprecisione, priva di efficacia limitativa quanto alle produzioni destinate allo scrutinio del giudice di rinvio. Difatti, la Corte di Cassazione, a pagina 5 della sentenza e nel penultimo capoverso, ha precisato che "la ricorrente, in sede di gravame (a verbale dell'udienza 5 giugno 2013...) aveva esplicitamente sollecitato l'acquisizione della documentazione inerente al giudizio penale in corso...". Il contemporaneo riferimento alla "sede di gravame" e al "verbale dell'udienza 5 giugno 2013" rivela l'errore in cui la Corte è incorsa in quanto l'udienza del 5 giugno 2013 si è svolta nel primo grado di giudizio dinanzi al tribunale e non in grado di appello. La statuizione contenuta nella sentenza di legittimità deve essere allora letta come riferita alla richiesta di acquisizione, fatta dalla società in sede di gravame, della "documentazione inerente al giudizio penale in corso", comprensiva di quella elencata nel verbale del 5 giugno 2013.

La documentazione che questa Corte deve esaminare è sia quella richiesta per la prima volta dalla società nel corso dell'udienza 5.6.13 (verbale del 2.2.12 di rimozione oggetti personali della sig.ra , verbale di acquisizione ricevute e assegni da parte degli ufficiali di PG oltre consulenza grafo-tecnica; richiesta di comunicazione delle iscrizioni in qualità di indagate; ispezione telematica dell'Agenzia delle Entrate) e sia il verbale di interrogatorio della , assunto il 24.2.14 dalla polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale e relativi allegati, la cui acquisizione era stata richiesta per la prima volta con le note autorizzate per l'udienza del 6.5.14 dinanzi al tribunale. La richiesta di acquisizione di tale documentazione è stata reiterata dalla società nel corso dell'udienza dell'1.7.14 dinanzi al tribunale e nel ricorso con cui è stato proposto il reclamo.

9. In base al principio di diritto posto dalla Suprema Corte ed alla connessa necessaria valutazione, da svolgere in sede di rinvio,



sulla indispensabilità o meno dei documenti la cui acquisizione era stata sollecitata dalla società datoriale, deve ritenersi precluso ogni rilievo sulla eventuale tardività nella produzione dei documenti suddetti e, in particolare, di quelli elencati nel verbale del 5.6.13 (cfr. ricorso in riassunzione, pag. 28 e ss.). Il principio di diritto in esame attiene difatti al "nova" in appello e quindi alla nozione di documenti indispensabili ai fini della decisione della causa, nonostante il verificarsi di decadenze o preclusioni.

10. La indispensabilità dei documenti suddetti deve essere valutata inserendo gli stessi nel corredo probatorio già raccolto ed analizzato nel corso del primo grado di giudizio.

11. Occorre fare un'altra precisazione sul significato e sulla portata dell'ultimo capoverso di pagina 4 della sentenza n. 8568/16, del seguente tenore: "Nè assume rilievo ai fini qui considerati, la circostanza, parimenti posta dalla Corte distrettuale a fondamento del *decisum*, della irrilevanza di ogni deduzione formulata da parte reclamante in relazione a fatti diversi da quelli enunciati in sede di contestazione disciplinare, e qualificati da una diversa connotazione psicologica (dolosa invece che colposa), data la ampiezza dei termini in cui sono state denunziate le mancanze ascritte alla dipendente, sussunte nella categoria di "gravi irregolarità" riscontrabili nell'esercizio - del tutto incontrovertibile fra le parti - delle funzioni di coordinatore di tesoreria, come nella medesima lettera di contestazione 15/11/2012 successivamente specificate".

12. Tale capoverso, qualificato dalla parte ricorrente in riassunzione come mero "obiter dictum" e dalla società come "un accertamento che costituisce il presupposto necessario della statuizione assunta", deve essere letto in stretto collegamento col

/em

capoverso precedente. In quest'ultimo, la Suprema Corte ha censurato la sentenza d'appello per aver considerato irrilevanti i documenti che la società avrebbe voluto produrre, omettendo di valutarne la decisività. Nel capoverso successivo, che è quello in esame, ha censurato l'ulteriore argomento adoperato dalla Corte di Firenze quanto alla inammissibilità delle deduzioni della società "finalizzate a meglio qualificare l'elemento psicologico, posto che il licenziamento non è stato intimato in ragione di un comportamento doloso e partecipativo alla appropriazione ma... solo in ragione di un omesso controllo e, dunque, a titolo di colpa per negligenza".

13. Entrambi gli argomenti adoperati dal giudice d'appello sono stati considerati dalla Suprema Corte inidonei a giustificare la omessa valutazione sulla indispensabilità dei documenti la cui produzione era stata sollecitata da parte datoriale e quindi ad elidere la violazione di legge di cui all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc. Sulla base di tali premesse deve essere letto l'ultimo capoverso di pagina 4 della sentenza rescindente, come si desume dall'esordio "ai fini qui considerati".

14. Occorre precisare che in base al principio di diritto enunciato, "il mezzo istruttorio è indispensabile quando appaia idoneo... a sovvertire il verdetto di primo grado, nel senso di mutare il contenuto di uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la pronuncia impugnata". Nella sentenza, attraverso il richiamo a indirizzi dottrinari condivisi, è descritto lo scrutinio di indispensabilità dei mezzi di prova come "funzionalizzato a verificare se dalla ipotizzata esistenza del fatto posto ad oggetto della prova, è possibile dedurre in modo necessario e sufficiente, l'esistenza del fatto posto ad oggetto della domanda", (sentenza, pag. 3). In tale contesto, la puntualizzazione contenuta nell'ultimo capoverso di pagina 4 della sentenza deve essere letta come volta a ribadire la violazione di legge addebitabile alla pronuncia

/or

impugnata per non aver valutato la indispensabilità dei documenti datoriali che, in astratto, avrebbero potuto rivelare l'esistenza delle "gravi irregolarità" imputate alla sig.ra [redacted] nella lettera di contestazione, riscontrabili nell'esercizio delle funzioni di coordinatore di tesoreria. La suddetta statuizione, si ribadisce, deve essere letta nei limiti del sindacato consentito alla Suprema Corte in relazione al vizio di violazione di legge, denunciato dalla società, che consiste nella erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e che implica un problema interpretativo della stessa, (cfr. Cass., 195/16; Cass., 26110/15; Cass., 8315/13). Con la conseguenza della necessaria estraneità alla sentenza in esame di ogni implicazione sulla ricognizione della fattispecie concreta, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito censurabile solo attraverso il vizio di motivazione nei limiti di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc.

15. E' quindi del tutto errata la pretesa della società datoriale di vedere nella pronuncia rescindente l'accertamento implicito della indispensabilità della documentazione di cui era stata richiesta la produzione (cfr. memoria di costituzione di [redacted] nel presente giudizio di rinvio, pag. 35). Ed è invece corretta la considerazione della parte ricorrente in riassunzione secondo cui il principio di diritto e le invocate produzioni documentali non potranno condurre a derogare al principio della immutabilità della contestazione di addebito disciplinare, principio ribadito dalla Corte di Firenze e non esaminato né censurato dalla Suprema Corte, (cfr. ricorso in riassunzione, pag. 25 e ss.).

16. Deve ora procedersi all'esame dei documenti richiesti da parte datoriale al fine di valutare se gli stessi siano in grado di mutare il contenuto di uno o più giudizi di fatto su cui si basa la sentenza cassata, e siano come tali indispensabili.

Jan

Tale valutazione deve essere fatta tenendo conto da un lato del fatto oggetto di contestazione disciplinare e poi posto a base del licenziamento, individuato in una "gravissima negligenza nell'espletamento delle attività di coordinamento e controllo delle attività di tesoreria" riferita al periodo di dicembre 2009 e alle operazioni specificamente elencate, e dall'altro, della ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado, supportata da un ampio corredo probatorio, nel senso della insussistenza di prova, di cui era onerata parte datoriale, sulla funzione di controllo e coordinamento spettante alla sig.ra in riferimento alle operazioni (irregolari) poste in essere dalla collega sig.ra

17.I documenti richiesti nel corso dell'udienza del 5.6.13 (verbale del 2.2.12 di rimozione oggetti personali della sig.ra verbale di acquisizione ricevute e assegni da parte degli ufficiali di PG oltre consulenza grafo-tecnica; richiesta di comunicazione delle iscrizioni in qualità di indagate; ispezione telematica dell'Agenzia delle Entrate) sono quelli trovati nel cassetto della scrivania della sig.ra. Essi includono sette assegni, tratti su e recanti la firma di emissione a nome , compilati nella cifra e nel luogo di emissione ed alcuni anche nel beneficiario, indicato come . Altri due assegni tratti su ono compilati in ogni parte e recano la firma di emissione a nome e la data riferita all'anno 2006. E' stato poi rinvenuto un post-it apposto su nastro di calcolatrice con importi vari e con indicazione della data 2006. Nel verbale del 10.5.12 di consegna alla sezione PG Carabinieri di quanto rinvenuto nel cassetto della scrivania della gli ufficiali di PG hanno dato atto di aver svolto accertamenti e appurato che gli assegni a , erano tratti sul c/c. I che è la stessa banca su cui è disposto l'accredito dello stipendio in favore della predetta.

18. Il verbale di interrogatorio reso dalla [redacted] quale persona sottoposta a indagini ha un contenuto di chiamata in correità della [redacted]. Nel corso di tale interrogatorio, anzi preliminarmente, la [redacted] ha prodotto tre assegni tratti su [redacted] e recanti la firma di emissione a nome [redacted], nonché due post-it con annotazioni di cifre e la firma [redacted]. Di questi tre assegni, effettivamente emessi sullo stesso conto corrente degli assegni rinvenuti nel cassetto della scrivania della [redacted] solo uno reca la data di emissione che è 23.5.07. Nel corso del medesimo interrogatorio la [redacted] ha consegnato agli ufficiali di polizia giudiziaria altra documentazione tra cui le stampe del sistema SAP di contabilità generale del conto cassa e del conto transitorio n. 469933 e l'estratto del conto bancario presso la [redacted] (cfr. doc. 4 - 7 allegati al verbale di interrogatorio) nonché una nota asseritamente scritta dalla [redacted] (cfr. doc. 8, 9). I documenti 7, 8 e 9 recano alcuni riferimenti a date collocabili nel mese di agosto 2009.

18.A tali documenti deve aggiungersi la sentenza emessa dal tribunale di Firenze, seconda sezione penale, il 17.5.16 (e prodotta nel presente giudizio) con cui la [redacted] è stata dichiarata responsabile, in concorso con la [redacted] (separatamente giudicata) dei delitti di [redacted] agli artt. 491, 640, 646, 61 n. 11 cp. E' pacifico che il giudice di merito possa utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, (cfr.

Cass., 4652/11; Cass., 840/15).

19. La sentenza penale fonda essenzialmente la prova del concorso nei reati della sulla intrinseca credibilità della chiamata di correo fatta dalla , sull'assenza di intenti ritorsivi di questa verso la collega e sulla non credibilità di quest'ultima. Nella sentenza si riporta l'esito dell'esame dell'imputata che: ha riconosciuto come veritiera la prassi del cambio assegni, di cui la stessa avrebbe usufruito sin dalla propria assunzione, al pari di altri dipendenti, dirigenti e amministratori compresi; ha dichiarato di aver sempre restituito le somme prelevate; ha escluso di essere a conoscenza dei disordini contabili e delle condotte poste in essere dalla Fabbri.

20. La sentenza penale dà atto della "assenza di elementi documentali che individuino come autrice materiale del delitto di falso" (concernente la sottoscrizione del sig. sui moduli bancari) ma ritiene la stessa responsabile "valorizzando le dichiarazioni della teste assistita", cioè della In relazione al delitto di truffa, individua la quale "addetta all'esecuzione materiale delle operazioni bancarie"; ricostruisce l'esigenza di alterazione del conto SAP, cioè del sistema di contabilità informatico, al fine di occultare i prelievi di denaro non autorizzati e richiama l'esito della indagine eseguita dalla che ha "ricollegato le condotte... di alterazione del conto SAP anche all'utenza dell'imputata"; valorizza le dichiarazioni della secondo cui "lei e intervenivano sul sistema SAP le une con le credenziali dell'altra", circostanza utilizzata anche al fine di privare di rilevanza il fatto che alcune operazioni sul sistema SAP risultavano eseguite nei giorni di assenza dal lavoro della sig.ra

21. I documenti sopra elencati ai punti 17 e 18 devono essere

valutati, anche alla luce della sentenza penale successivamente acquisita, per saggiarne la indispensabilità, cioè la idoneità a dimostrare fatti che portino a ribaltare l'esito del giudizio di primo grado in quanto univocamente significativi della attribuzione alla sig.ra dei compiti indicati nella lettera di contestazione e della negligente omissione degli stessi.

22. Considerato che detti documenti presuppongono una condotta dolosa della sig.ra laddove la contestazione disciplinare era improntata sulla colpevole omissione di controlli e di coordinamento, un giudizio di indispensabilità dell'acquisizione di tali documenti coerente col principio di immutabilità della contestazione dovrebbe passare attraverso la dimostrazione di una condotta in grado quantomeno di inglobare ed assorbire logicamente quella contestata.

23. Nel caso di specie, gli elementi di prova desumibili dai documenti richiesti da parte datoriale e pur valutati unitamente alla sentenza penale non paiono idonei, in maniera univoca, a dimostrare anzitutto l'attribuzione alla dei compiti indicati nella prima pagina della lettera di contestazione e concernenti il controllo degli estratti conto sul sistema informativo Piteco, la gestione della cassa con contabilizzazione in Piteco e SAP, il versamento in banca di assegni e dei contanti, compiti risultati, al contrario, attribuiti alla sig.ra e dalla stessa in concreto svolti (si rinvia sul punto alle ampie e condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e nella sentenza n. 781/14 del tribunale di Firenze, rilevandosi come di fronte al disconoscimento delle firme contenuto nella lettera di giustificazione della sig.ra nessuna istanza di verifica è stata tempestivamente proposta dalla società).

24. Inoltre, i documenti in oggetto non paiono assolutamente idonei a



dimostrare fatti univocamente significativi di un concorso, sia omissivo e sia eventualmente commissivo, della sig.ra [redacted] nelle irregolarità specificamente descritte alle pagine 2 e 3 della lettera di contestazione e rilevate su "operazioni di prelievamento contanti effettuate presso la [redacted] el mese di dicembre 2009".

25. Difetta anzitutto la coincidenza temporale tra i fatti risultanti dai documenti suddetti e l'oggetto della contestazione. Gli assegni recanti la firma di emissione a nome [redacted], rinvenuti nella scrivania della sig.ra [redacted] sono privi di data. Essi erano conservati insieme a due assegni a firma [redacted] aventi una data di emissione risalente al 2006 e tale anno risulta indicato anche in un post-it trovato unitamente agli assegni. Uno dei tre assegni prodotti nel corso dell'interrogatorio ha una data di emissione risalente al 2007 e le altre annotazioni manuali recano nella data solo il riferimento al mese di agosto. Se pure gli assegni suddetti, riconducibili al conto corrente intestato alla sig.ra [redacted] costituiscono indizio di una gestione non improntata a rigorosi criteri di correttezza e diligenza, essi non sono in alcun modo ricollegabili alle specifiche irregolarità contestate, come anche temporalmente delimitate.

25. Il verbale di interrogatorio della sig.ra [redacted] contiene una chiamata in correità della collega [redacted] e ricostruisce un modus operandi risalente nel tempo e protratto fino all'anno 2010. L'interrogatorio è stato pacificamente reso dalla [redacted] dinanzi alla polizia giudiziaria dopo la chiusura delle indagini preliminari e prima della definizione del procedimento penale, in cui la stessa era imputata, mediante patteggiamento, reso possibile anche grazie ad una dichiarazione di [redacted] quale parte offesa. La chiamata in correità non costituisce una prova piena ma necessita di riscontri e quindi assume, isolatamente considerata, il valore di elemento meramente indiziario. I documenti prodotti, in particolare

gli assegni e gli altri allegati al verbale di interrogatorio, non costituiscono riscontri così evidenti in ordine al ruolo della rispetto alle irregolarità contestate, né elementi univoci possono desumersi dalla valutazione operata dal giudice penale di primo grado, peraltro in relazione a condotte genericamente poste in essere dal 2006 al 2010 e non specificamente sovrapponibili a quelle oggetto della contestazione disciplinare.

Proprio il valore meramente indiziario delle prove documentali richieste da parte datoriale impedisce, a parere di questa Corte, di ravvisare quella idoneità, legata allo specifico spessore contenutistico, atta a sovvertire l'esito dell'accertamento in fatto svolto nel giudizio di primo grado e ad integrare il requisito della indispensabilità.

26. Il carattere di indispensabilità dei documenti presuppone l'apporto di un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, che non abbisogna di altro per sovvertire il giudizio del primo giudice. Tali caratteristiche non possono in alcun modo attribuirsi ai documenti di cui si discute per il significato non pregnante e non univoco degli stessi, in relazione alla condotta specificamente contestata, ove anche considerata caratterizzata da un diverso atteggiamento psicologico. Le prove documentali richieste, difatti, non paiono indispensabili né a dimostrare la negligente omissione dei controlli e neanche a comprovare una ipotizzabile consapevole omissione di controlli per il concorso, morale o materiale, nelle irregolarità come specificamente descritte e temporalmente, nella lettera di contestazione.

27. Il difetto di prova delle condotte addebitate alla pure alla luce degli ulteriori documenti invocati da parte datoriale, impedisce di ritenere sussistente, in subordine, un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

28. Le considerazioni svolte portano a respingere il reclamo di spa, con integrale conferma della sentenza di primo grado, non risultando riproposta dalla società resistente in riassunzione l'eccezione sul computo del risarcimento fino al momento di esercizio dell'opzione per le quindici mensilità.

Risulta assorbita l'eccezione di giudicato esterno riproposta dalla parte ricorrente in riassunzione.

29. Le spese di lite seguono al soccombente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in atti e della complessità fattuale e giuridica della stessa.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115, nel testo modificato dalla Legge 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte resistente in riassunzione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,

in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, respinge il reclamo proposto da e conferma la sentenza di primo grado.

Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida, quanto al giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze in euro 5.000,00, quanto al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione in euro 4.500,00 e quanto al presente giudizio in euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115, nel testo modificato dalla Legge 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte resistente in riassunzione di

un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio.

Bologna, 27.9.16

Il Presidente

Dott. Stefano Brusati

Il Consigliere est
Dott.ssa Carla Ponterio

(Minuta depositata il 13.10.16)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marisa Bossaia
Dott.ssa Marisa Bossaia

CORTE DI APPELLO BOLOGNA
Depositato in Cancelleria
27 NOV 2016
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marisa Bossaia

